



"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Istituto Comprensivo *Felice Fatati* -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it
PEC: tric81800q@pec.istruzione.it codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553
www.comprensivofelicefatati.edu.it

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

A.S. 2022/2023

vademecum approvato con delibera del Collegio Docenti n. 67 del 30 Marzo 2023
(versione per la pubblicazione)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Decreto Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998](#), *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e [ss.mm.ii](#)*;
- [Decreto Legislativo n. 59 del 19 Febbraio 2004](#), *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*
- Decreto Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*;
- [Decreto Ministeriale prot. n. 5669 del 12 luglio 2011](#), *Disposizioni attuative della [Legge n. 170 del 8 ottobre 2010](#), Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;
- [Circolare Ministeriale prot. n. 3080 del 5 giugno 2013](#), *Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli Esami di Stato a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione*;
- [Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017](#), *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato*;
- [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*;
- [Nota MIUR protocollo n. 1865 del 10 ottobre 2017](#), *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*;
- [Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 Febbraio 2023](#), *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.*

INDICE

1. Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione	pag. 4
2. Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti	pag.6
3. Modulistica d'Esame	pag. 7
4. Insediamento della Commissione d'Esame	pag. 8
5. Criterî per l'attribuzione della lode	pag. 11
6. Prove scritte	pag. 12
7. Prova orale	pag. 15
8. Giudizio complessivo dell'Esame di Stato	pag. 17

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Secondaria di I grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline – in presenza dei seguenti requisiti (in base a quanto previsto dall'art.6 del [Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017](#), *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato* e dalla [Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023](#), *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa*):

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, co. 6 e 9bis, del [Decreto Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998](#), *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* e [ss.mm.ii](#);
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile o nella eventuale sessione suppletiva, alle prove nazionali di Italiano, Matematica ed Inglese predisposte dall'INVALSI.

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME (è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta)

FREQUENZA	Lo studente ha superato il monte ore di assenze consentite (deve aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato) e non ha diritto ad una deroga (non rientrando tra i casi deliberati dal Collegio Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo). [...]
COMPORAMENTO	Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato (art. 4, co. 6 e 9 bis Decreto Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 , <i>Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria</i> e ss.mm.ii)
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare – a maggioranza e con adeguata motivazione – sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non ammissione dello studente all'Esame di Stato, anche in presenza dei requisiti previsti dalla norma (frequenza e comportamento). Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire allo studente un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi (Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023 , <i>Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa</i>)
INVALSI	Mancata effettuazione delle prove INVALSI, entro il mese di Aprile o nell'eventuale sessione suppletiva, di Italiano, Matematica ed Inglese.

	N.B. <i>Il risultato delle prove INVALSI non incide sul voto finale dell'Esame di Stato</i>
--	---

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'art. 6, co. 5 del [Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017](#), *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato*: "Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno".

L'ammissione all'esame è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art. 2, co. 2 e 4 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*). **In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe può prendere in considerazione, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.** La decisione potrà essere presa a maggioranza (art.2 co.2 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*).

Il voto di ammissione verrà deliberato in sede di scrutinio finale come da Regolamento dello stesso.

N.B. Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un'anticipazione del voto finale, che sarà conseguito solo al termine dell'Esame di Stato.

Il voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato viene espresso con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 13 co. 4 1 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*. Lo studente consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

(art. 10 del [Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017](#), *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato* ed art. 3 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*)

Sono ammessi all'Esame in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'Esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della Scuola secondaria di I grado. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'art. 11, co. 6 del [Decreto Legislativo n. 59 del 19 Febbraio 2004](#), *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*, dall'art. 10 del [Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017](#), *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato*, dall'art. 3 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione* e dalla [Nota MIUR protocollo n. 1865 del 10 ottobre 2017](#), *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla Scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Gli aspiranti candidati con disabilità o Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente devono fornire, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni attestanti tale status e, ove predisposto, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Per i candidati privatisti la valutazione finale, espressa con votazione in decimi, corrisponde alla valutazione dell'esame. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

MODULISTICA D'ESAME

[...]

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame, nel corso della riunione preliminare, propone le seguenti modalità operative:

1. Prove scritte

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere tre prove scritte, ovvero:

- prova relativa alle competenze di italiano in ottemperanza all'art. 7 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: durata di 4 ore, per la quale è previsto l'uso di dizionari monolingue e dei sinonimi e contrari;
- prova relativa alle competenze logico-matematiche in ottemperanza all'art. 8 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: durata di 3 ore, per la quale è consentito l'uso della calcolatrice scientifica non programmabile e degli strumenti per il disegno geometrico (righello, squadrette, goniometro, compasso);
- prova relativa alle competenze delle due lingue straniere studiate nel triennio in ottemperanza all'art. 9 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: articolata in due sezioni della durata di 1 ora e 20 minuti ciascuna. La valutazione sarà espressa con voto unico frutto della media delle due prove. È consentito l'uso del dizionario bilingue.

2. Colloquio

Viene condotto dall'intera Commissione esaminatrice e non sarà la somma di distinti colloqui, ma dovrà consentire di valutare la maturazione globale del candidato e potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate. L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché di quelle relative all'insegnamento dell'educazione civica così come novellato nei termini della [Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 Febbraio 2023](#), *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione*. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla [Legge n. 92 del 20 Agosto 2019](#), *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica* che ha

abrogato l'art. 10 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*).

È comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di classe ed in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

Gli alunni potranno avvalersi del computer per dimostrare le competenze acquisite in ambito informatico.

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, gli scritti, il colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del proprio piano educativo individualizzato (PEI). La sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. I candidati con disabilità sostengono le prove d'Esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo valido ai fini dell'iscrizione e per la frequenza della Scuola Secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Nel caso di impossibilità di svolgere la prova scritta in ambiente comune, la stessa si svolgerà in un'aula dedicata. Per i candidati con disabilità l'Esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14 co. 1-5 e co. 12 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) la realizzazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal Consiglio di Classe. Per i candidati con DSA l'Esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14, co. 6-12 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata ([Nota Ministeriale prot. n. 7885 del 9 Maggio 2018](#)).

Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare ai candidati con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.

Nella predisposizione delle **prove scritte** sarà necessario graduare la difficoltà inserendo in ogni prova una parte semplice e accessibile ad ogni candidato, in modo che ognuno possa affrontarla con tranquillità. La commissione definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'art. 13 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione](#). La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, quest'ultima non arrotondata ed ottenuta secondo quanto indicato all'art.13 co. 1 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione](#). Il candidato consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con decisione assunta all'unanimità da parte della Sottocommissione e successiva ratifica della Commissione plenaria, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "NON DIPLOMATO" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

CRITERÎ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (art. 8, co. 8 del [Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017](#), *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato*).

Per l'attribuzione della lode, oltre al punteggio finale all'**Esame di Stato pari a 10/10 (dieci decimi)**, sono i seguenti:

- la media delle votazioni riportate nelle singole prove d'esame e nel giudizio d'ammissione è uguale o superiore a 9,5 / decimi;
- nello svolgimento di tutte le prove d'esame il candidato ha mantenuto un atteggiamento concentrato, rigoroso, dimostrando calma e fiducia in se stesso;
- il candidato ha dimostrato di possedere non solo conoscenze di tipo riproduttivo, ma soprattutto conoscenze di tipo metacognitivo e proiettivo, mostrando di utilizzare i saperi per interpretare e comprendere se stesso e la realtà. Ha mostrato, in sede d'esame, di conoscere e comprendere le proprie vocazioni che ha applicato creativamente in relazione ai percorsi di educazione civica, per agire sulla realtà.

La lode è a giudizio insindacabile della commissione.

I criteri di assegnazione della lode costituiscono una proposta del Collegio Docenti che sarà portata all'attenzione della Commissione d'Esame in sede di riunione plenaria.

PROVE SCRITTE

6.1. Italiano

Secondo la normativa vigente la prova scritta relativa alle competenze di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Tale prova è disciplinata dall'art. 7 co. 2-4 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: la commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al co. 2 del predetto [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

6.1.1. Criteri per la valutazione della prova di competenze di Italiano

Le sottocommissioni valuteranno la prova suddetta in base ai seguenti criteri, definiti dalla normativa vigente e concordati dal Collegio dei Docenti:

Tipologia A:

1. aderenza alla traccia;
2. coerenza ed organicità;
3. correttezza orto-morfo-sintattica;
4. proprietà lessicale;
5. ricchezza di contenuto.

Tipologia B:

1. aderenza alla traccia;
2. organicità nello svolgimento;
3. correttezza orto-morfo-sintattica;

4. proprietà lessicale;
5. ricchezza e qualità del contenuto.

Tipologia C:

1. comprensione ed analisi del testo;
2. chiarezza ed organicità;
3. correttezza orto-morfo-sintattica;
4. proprietà lessicale;
5. sintesi e rielaborazione.

6.2. Matematica

Secondo la normativa vigente la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è volta ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni. Tale prova è disciplinata dall'art. 8 co. 2-5 del del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*: la commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

6.2.1. Criteri per la valutazione della prova di Matematica

Le sottocommissioni valuteranno la prova di cui al punto 6.2 in base ai seguenti criteri, definiti dalla normativa vigente e concordati dal Collegio dei Docenti:

1. conoscenza ed applicazione delle formule geometriche per la risoluzione dei problemi con utilizzo appropriato del linguaggio specifico;
2. conoscenza ed applicazione delle regole del calcolo algebrico con utilizzo appropriato del linguaggio specifico;
3. calcolo e rappresentazione grafica dei dati statistici e misure di probabilità;
4. applicazioni di leggi matematiche nel campo delle scienze sperimentali con utilizzo appropriato del linguaggio specifico.

6.3. Lingue straniere

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

Le tracce possono fare riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
4. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
5. sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

6.3.1. Criteri per la valutazione delle competenze di lingue straniere

La prova scritta di lingua inglese e francese sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

1. Rispondenza alla traccia / Comprensione testuale;
2. Correttezza orto-morfo-sintattica e lessicale;
3. Capacità di elaborazione.

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

PROVA ORALE

7.1. Prova orale

Condotta collegialmente dalla sottocommissione, il colloquio valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche del livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla [Legge n. 92 del 20 Agosto 2019](#), *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica* che ha abrogato l'art. 10 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 Ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*. Secondo la normativa vigente la prova orale è disciplinata dall'art. 10 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 Ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

Al fine di valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, il collegio stabilisce che:

1. il candidato realizzi e presenti un elaborato, su supporto a scelta (cartaceo o digitale) che può includere immagini, didascalie, video, filmati, canzoni, foto e/o disegni, ma non testi a commento, riguardanti un tema centrale ,costruendo intorno a quest'ultimo un percorso pluridisciplinare;
2. il colloquio proseguirà poi con interventi e/o spunti di riflessione forniti dalla sottocommissione.

Tale modalità di svolgimento del colloquio consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla:

1. capacità di argomentazione;
2. capacità di risoluzione di problemi;
3. capacità di pensiero critico e riflessivo;
4. livello di padronanza delle competenze di educazione civica.
5. livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di Classe e, in particolare:

1. della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
2. delle competenze logico-matematiche;

3. delle competenze nelle lingue straniere;
4. delle competenze di educazione civica.

Alla prova orale è attribuito un voto espresso in decimi.

[...] La commissione esaminatrice interverrà per chiedere approfondimenti, valutazioni, riflessioni, guidando i candidati alla esplicazione di significativi collegamenti interdisciplinari a partire dalla tematica scelta. Si precisa che il colloquio riguarderà tutte le discipline e gli argomenti oggetto di studio del terzo anno con possibili riferimenti ad argomenti affrontati negli anni precedenti.

7.1.1. Criteri per la valutazione del colloquio orale

Le sottocommissioni valuteranno il colloquio in base ai seguenti criteri, definiti dalla normativa vigente e concordati dal Collegio dei Docenti:

- originalità dei contenuti;
- padronanza della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria;
- chiarezza espositiva;
- capacità di argomentazione e collegamento organico e significativo tra le discipline oggetto di studio;
- capacità di risoluzione di problemi;
- capacità di pensiero critico e riflessivo;
- livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

La valutazione finale del colloquio sarà ricavato dalla media matematica delle valutazioni ottenute nei singoli indicatori tale valore sarà arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e verrà espresso in decimi.

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELL'ESAME DI STATO

8.1. Giudizio complessivo dell'Esame di Stato

Si veda l'art. 13 del [Decreto Ministeriale n. 741 del 3 Ottobre 2017](#), *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione* ed il § *Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione* del presente vademecum.